

Newsletter n. 32 del 12 Novembre 2013

1. D.L. n. 126/2013 - Registro revisori legali - Norma transitoria in vigore - Le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato

Come abbiamo anticipato nella nostra precedente newsletter (n. 31 del 5 novembre), il D.L. n. 126/2013, all'art. 1, comma 19, ha introdotto in **via transitoria**, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina l'esame di abilitazione professionale per i revisori legali, una disposizione in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali, consentendo **l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.**

A tale proposito, la Ragioneria generale dello Stato, in una nota pubblicata sul portale dedicato alla revisione legale, ha precisato che:

- le **istruttorie in corso** per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento positivo o negativo **saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge;**
- i **procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego** per carenza dell'esame di idoneità potranno essere valutati alla luce della citata disposizione **previa istanza scritta**, senza oneri a carico del richiedente; condizione imprescindibile è che sussistano **preventivamente** tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 145/2012, in materia di titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale.

Per accedere al portale della Ragioneria Generale dello Stato clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale>

2. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Primi chiarimenti dal Ministero dell'Ambiente sull'applicazione del D.P.R. n. 59/2013

Il Ministero dell'Ambiente, con la **circolare del 7 novembre 2013, Prot. 0049801**, ha voluto fornire i primi chiarimenti riguardo alla corretta interpretazione del D.P.R. n. 59/2013, recante la **disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)**, affrontando, per ora, **questioni di carattere generale**, demandando le questioni più specifiche ad una prossima circolare.

La circolare affronta le seguenti questioni:

- 1) *Ambito di applicazione;*

- 2) *La natura obbligatoria o facoltativa dell'AUA;*
- 3) *Le ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;*
- 4) *Le ipotesi in cui venga a scadere una autorizzazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;*
- 5) *Le ipotesi in cui l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale;*
- 6) *Il termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA.*

La circolare chiarisce che **un impianto produttivo non soggetto all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è soggetto all'AUA anche quando il gestore è una grande impresa.**

Per approfondire l'argomento e per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Ambiente si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Rifiuti – Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=494>

3. "L'istruzione riparte" – Pubblicata la L. n. 128/2013 di conversione del D.L. n. 104/2013

Restituite, finalmente, risorse e centralità al mondo dell'Istruzione. Borse per il trasporto studentesco, fondi per il wireless in aula e il comodato d'uso di libri e strumenti digitali per la didattica (autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2013 e di 10 milioni di euro per il 2014), finanziamenti per potenziare l'orientamento in uscita dalla scuola secondaria e per la lotta alla dispersione, innovazioni nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Ma anche un piano triennale di assunzioni dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), la stabilizzazione di oltre 26mila insegnanti di sostegno, novità sul fronte dell'edilizia scolastica.

Sono alcuni dei principali contenuti della **legge 8 novembre 2013, n. 128**, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2013.

Per un approfondimento dei contenuti del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs071113>

4. Emittenti quotate – Nuove disposizioni dall'Unione europea

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale europea n. L 294 del 6 novembre 2013, la **Direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013**, che modifica due testi precedenti (direttive 2004/109/CE e 2007/14/CE), relativi agli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e uno (direttiva 2003/71/CE), relativo alla disciplina del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Con la nuova Direttiva vengono apportate correzioni al regime di trasparenza vigente, tenendo conto delle opportunità di ridurre gli oneri amministrativi per piccoli e medi emittenti.

Previste poi disposizioni maggiormente efficaci in ordine alla rappresentazione dell'effettivo assetto proprietario di società quotate, considerando la diffusione di nuovi strumenti finanziari ad oggi esclusi dal calcolo delle soglie a partire dalle quali scatta l'obbligo di comunicare la variazione di partecipazioni.

Ritenuto opportuno imporre agli emittenti i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che operino **nell'industria estrattiva o forestale**, di comunicare annualmente, in una relazione separata, i pagamenti effettuati ai Governi dei Paesi in cui operano.

Il Legislatore UE ha, infine, provveduto alla necessità di rafforzare i poteri sanzionatori in capo alle Autorità competenti per fare rispettare le norme che regolano i servizi finanziari, assicurando, tra l'altro, che gli Stati membri garantiscano la possibilità di imporre **sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate** per essere dissuasive.

La Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE (e quindi il 27 novembre prossimo).

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni attuative necessarie **entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore** della Direttiva.

Per scaricare il testo della nuova Direttiva europea clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:294:0013:0027:IT:PDF>

5. STP – Iscrizione nel Registro delle imprese – "INATTIVA" fino all'annotazione di avvenuta iscrizione all'Albo professionale

Nelle linee-guida predisposte dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea - Pinerolo - Torino, con Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, presentate il 6 novembre 2013 in occasione del Convegno "**La società tra professionisti - Nuovo strumento di configurazione dell'attività professionale - Linee-guida**", viene approfondita anche la questione relativa alle modalità di iscrizione delle STP nella **sezione speciale dell'Albo professionale** tenuto dall'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società e nella **sezione speciale del Registro delle imprese**.

Il Registro delle Imprese provvede all'iscrizione nell'apposita sezione speciale dietro semplice presentazione da parte della STP di una specifica domanda, formulata sulla consueta modulistica, previo accertamento della regolarità della stessa e dell'insussistenza delle previste incompatibilità.

Ad iscrizione formalizzata presso il Registro delle Imprese, la STP potrà richiedere il certificato utile per la presentazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo tenuto presso l'Ordine professionale di riferimento.

Ottenuta questa iscrizione, il legale rappresentante della società provvederà ad adempiere all'obbligo, di cui all'art. 9, comma 4, del D.M. n. 34/2013, di annotazione della stessa nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Fino al momento in cui verrà richiesta, al Registro delle imprese, l'annotazione dell'avvenuta iscrizione nella sezione speciale dell'Albo professionale, **la STP sarà iscritta come "INATTIVA"**.

In materia di bolli e diritti per l'iscrizione della STP al Registro delle Imprese è previsto che si paghino quelli ordinariamente dovuti per il medesimo adempimento in relazione al modello societario prescelto.

In relazione all'annotazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dell'avvenuta iscrizione nell'Albo tenuto presso l'Ordine, per la quale ad oggi è

richiesta la compilazione del modello S2 (Riquadro 20), dovranno essere pagati bolli e diritti in coerenza con la tipologia di variazione richiesta.

Per scaricare il testo delle linee-guida clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/285hjt7>

6. SRL – Novità in materia di acquisizione della personalità giuridica dal Collegato alla legge di stabilità 2014

La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo.

E' questo il contenuto del nuovo comma 3-bis dell'art. 2463 C.C. proposto dall'art. 15 del Collegato alla legge di stabilità per il 2014, che verrà approvato in un prossimo Consiglio dei Ministri.

In sostanza, **le nuove società a responsabilità limitata acquisiranno la personalità giuridica al momento della stipulazione dell'atto costitutivo** e non più al momento dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese. Gli effetti della iscrizione nel Registro delle imprese passano così da "costitutivi" a "dichiarativi" (come peraltro per le società di persone). Dunque, **la società sarà immediatamente operativa a seguito della stipula dell'atto costitutivo** e la registrazione dello stesso comporterà esclusivamente l'opponibilità ai terzi dei fatti di cui la legge prevede l'iscrizione.

L'acquisizione della personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro delle imprese continuerà ad essere applicata nelle SRL nel caso in cui la costituzione sia subordinata ad autorizzazioni o ad altre condizioni eventualmente richieste da leggi speciali (società finanziarie, fiduciarie, di revisione, ecc.).

Viene inoltre previsto un dimezzamento del termine entro il quale il notaio dovrà depositare l'atto costitutivo nel Registro delle imprese, **che passa così da 20 a 10 giorni.**

Per un approfondimento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Leggi finanziarie – Leggi di stabilità.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=212>

7. Permesso di soggiorno – Fissate le caratteristiche del nuovo modello

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013, il **Decreto 23 luglio 2013**, recante "*Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno*", con il quale sono state individuate le **caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno elettronico**, adeguando il vigente modello di permesso di soggiorno alle previsioni del Regolamento (CE) n.1030/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008 e alla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni.

Il decreto:

- a) fissa le caratteristiche del permesso di soggiorno, che sarà simile ad un bancomat con microcip per i dati biometrici primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali) (art. 3);
- b) individua la funzione dei dati biometrici presenti nel permesso di soggiorno (art. 4);
- c) individua nell'archivio informatizzato nazionale l'ente predisposto al rilascio del permesso (art. 5);
- d) individua l'ente nell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. l'ente predisposto alla materiale produzione del permesso di soggiorno elettronico (art. 7).

Nei successivi articoli 8 e 9 vengono regolate le procedure di consegna e rilascio del documento.

Prevista la istituzione, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno, preposta agli indirizzi strategici ed al monitoraggio delle varie fasi del progetto (art. 11).

Il permesso di soggiorno verrà introdotto progressivamente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità ed entro il termine, non superiore a un anno, che verrà fissato con un apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'Interno (art. 13).

[Per scaricare il testo del nuovo decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/285f2zl>

8. RAEE – Sostituito l'allegato 5 al D.Lgs. n. 151 del 2005

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2013, il **decreto 21 febbraio 2013**, con il quale è stato **sostituito l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151** recante: *«Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti»*.

Tale decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 151/2005, nel quale si prevede che il Ministero dell'Ambiente, sentiti i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, provveda in merito al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie.

Il decreto **dà attuazione a 13 decisioni della Commissione Europea** che hanno nel tempo stabilito direttive tecniche, in applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti - RAEE ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160>

9. Incentivi alle rinnovabili - Le nuove Linee guida dell'Unione europea

Il 5 novembre 2013, la Commissione UE, attraverso una **Comunicazione** (*Delivering the internal electricity market and making the most of public intervention*), ha fornito agli Stati membri gli orientamenti su come:

- **realizzare la maggior parte degli interventi e incentivi pubblici;**
- **riformare quelli esistenti, in particolare i sistemi di sovvenzione delle energie rinnovabili;**
- **progettare in modo efficace nuovi interventi.**

La Commissione UE afferma che le energie rinnovabili, sia l'eolico che il solare, hanno costituito per lungo tempo le nuove tecnologie che avevano bisogno di un intervento dello Stato per svilupparsi. Ora, con il progresso tecnologico, i costi di investimento più bassi e la produzione in espansione, molti Stati membri hanno avviato una riforma dei loro regimi di sostegno per le energie rinnovabili. Perciò, secondo la Commissione, gli Stati membri che prevedono di riformare i loro sistemi di sostegno finanziario dovrebbero ispirarsi a questi principi.

1) Il **sostegno finanziario dovrebbe essere limitato a quanto è necessario** e dovrebbe contribuire a rendere le energie rinnovabili competitive.

2) I **regimi di sostegno dovrebbero essere flessibili** e rispondere prontamente al calo dei costi di produzione. Alla loro scadenza, le tecnologie dovrebbero essere gradualmente esposte ai prezzi di mercato e, infine, il supporto deve essere completamente rimosso. In termini pratici questo significa che **gli incentivi dovrebbero essere sostituiti da forme premianti** o altri strumenti di sostegno premi che incentivino i produttori a rispondere agli sviluppi del mercato.

3) I **Governi debbono evitare cambiamenti dei sistemi di sostegno** senza preavviso o retroattivamente. Le legittime aspettative degli investitori riguardo ai rendimenti sugli investimenti effettuati devono essere rispettati.

4) Gli **Stati membri dovrebbero coordinare meglio le loro strategie per le energie rinnovabili** per mantenere bassi i costi per i consumatori, in termini di prezzi dell'energia e delle imposte.

Per scaricare il testo della Comunicazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/com_2013_public_intervention_en.pdf

10. Posa di pannelli fotovoltaici – Quando occorre il permesso di costruire

Se i pannelli fotovoltaici possiedono oggettivamente anche la funzione tipica di una tettoia, per realizzarli **occorre il permesso di costruire**, ex D.P.R. n. 380/2001, e non è quindi sufficiente la presentazione di una semplice SCIA.

Lo ricorda il TAR Piemonte nella **Sentenza 25 ottobre 2013, n. 1139**.

Nel caso di specie, la struttura che si intende realizzare, una volta ricoperta con i pannelli fotovoltaici, crea una superficie coperta che risulta assolutamente fruibile, ad esempio quale spazio per il ricovero di arredi da giardino, di automezzi o per altri utilizzi. Pertanto, oltre che fungere da struttura portante dei pannelli fotovoltaici, la struttura in questione possiede oggettivamente anche le funzionalità tipiche delle tettoie, che per costante giurisprudenza vanno annoverate tra le **nuove costruzioni soggette a preventivo rilascio di permesso di costruire**, ad eccezione dei casi in cui, inserendosi nella sagoma di un edificio preesistente, esse svolgano una funzione di mero riparo ed abbiano limitatissime dimensioni.

In questo caso, le strutture non si inseriscono nella sagoma del fabbricato preesistente ma vengono realizzate *ex novo* e posseggono dimensioni del tutto significative, e pertanto integrano a tutti gli effetti una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Se il ricorrente avesse posato i pannelli sul piano di calpestio del cortile, la valutazione poteva essere diversa. Ma l'intenzione era quella di sfruttare anche lo spazio sottostante, tentando di "fare passare" come realizzazione di un impianto tecnologico quello che era a tutti gli effetti un nuovo intervento edilizio (una tettoia).

11. Amministrazioni Pubbliche - Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2013 - Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 9 novembre 2013, la **circolare 30 ottobre 2013, n. 36**, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di assicurare la massima omogeneità dei comportamenti da parte degli Uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario 2013, ha fornito dettagliate istruzioni in merito alla chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2013, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

In particolare tali istruzioni individuano gli adempimenti in materia di entrate, di spese e di patrimonio dello Stato connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle Amministrazioni statali e delle Tesorerie, così come previsto dalla normativa contabile e dall'art. 193, 3° comma, delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato per le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato nel rispetto della vigente normativa contabile.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/285ahx0>

12. EQUITALIA – Previsti nuovi meccanismi di rateizzazione per i contribuenti in crisi finanziaria

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2013, il **decreto 6 novembre 2013**, recante "*Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013*".

L'art. 52 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 aveva dettato nuove disposizioni per la riscossione mediante ruolo, prevedendo, con la modifica di alcuni articoli del D.P.R. n. 602 del 1973, la possibilità per il "*debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica*", di **aumentare la rateizzazione prevista fino a 120 rate mensili**. Ma solo nel caso ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni, accertate da Equitalia:

- a) l'impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) la solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Il decreto attuativo, all'art. 3, comma 2, stabilisce le condizioni per accedere ai piani straordinari. La rateizzazione straordinaria (120 rate) potrà essere concessa, nel caso l'importo del debito spalmato sul numero massimo di 72 rate accordabili con il piano ordinario non siano finanziariamente sopportabili dal debitore e pertanto si ravvisa la necessità di aumentare il numero delle rate, **a due precise condizioni:**

- 1) per le **persone fisiche e le ditte individuali** con regimi fiscali semplificati allorchè l'ammontare della rata sia **superiore al 20 per cento** del reddito conseguito dal nucleo familiare (rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE);
- 2) per le **altre imprese** allorchè l'ammontare della rata **superi il 10%** del volume d'affari e l'indice di liquidità sia ricompreso tra 0,50 e 1.

Il numero delle rate dei piani straordinari sarà modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le Tabelle A e B allegate al presente decreto.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/285etkz>

13. Iniziative dei cittadini europei – Stabilite le modalità di presentazione della domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica

Con un comunicato. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2013, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale la **determinazione n. 168/2013** recante «*Modalità di presentazione della domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica per le iniziative dei cittadini europei - applicazione del Regolamento (UE) n. 211/2011*».

La determinazione sostituisce e abroga la deliberazione n. 30 del 29 novembre 2012 del Comitato direttivo del soppresso DigitPA.

Ricordiamo che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea nel febbraio 2011 hanno adottato norme e procedure che disciplinano il diritto d'iniziativa dei cittadini europei, che possono invitare la Commissione a proporre un testo legislativo su questioni di competenza dell'Unione, purchè **siano almeno un milione** e appartengano ad **almeno 7 paesi dell'Unione**.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha deliberato le modalità di presentazione della domanda per la certificazione dei sistemi di raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari delle proposte d'iniziativa dei cittadini.

Per scaricare il testo della determinazione n. 168/2013 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.digitpa.gov.it/iniziativa-dei-cittadini-europei>

14. Commissioni di vigilanza provinciali – Saranno soppresse dal 28 novembre 2013

Le Commissioni di vigilanza provinciali saranno soppresse, salvo interventi normativi in materia, **dal 28 novembre 2013**.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, il quale, su richiesta del Ministero dell'Interno, si è espresso sulla loro effettiva soppressione, con **parere n. 02632/2013 del 1 giugno 2013**, precisando che dette commissioni saranno

soppresse a far data dal 28 novembre 2013, essendo trascorsi due anni dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 13 ottobre 2011.

Il quesito posto dal Ministero dell'Interno era concernente l'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, relativamente agli organismi del Ministero dell'interno.

Tale comma prevedeva che gli organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto cessare la propria attività alla scadenza della proroga (prevista prima dal D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 e successivamente posticipata di due anni dal D.P.C.M. 13 ottobre 2011), attività che sarebbero dovute essere assorbite dal Ministero.

Dunque, la data di scadenza degli organismi collegiali va collocata al decorso di due anni dalla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M 13 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011, con la conseguenza che gli organismi in argomento sono da considerate ancora operativi.

15. Fornitura e manutenzione ascensori – Molti i contratti con clausole vessatorie

Publicati, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), i provvedimenti relativi alle **clausole vessatorie** contenute nei contratti proposti da 8 aziende, operative nella **fornitura e manutenzione degli ascensori** e leader del settore, a condomini e singoli consumatori.

In base al Codice del consumo è vessatoria la clausola che, malgrado la buona fede del professionista, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Le **clausole oggetto di valutazione dei provvedimenti** hanno per oggetto o per effetto di:

- a) escludere o limitare le azioni e i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento;
- b) prevedere limitazioni della facoltà del consumatore di opporre eccezioni, anche di inadempimento, all'adduzione di prove nonché inversioni o modificazioni dell'onere della prova nei confronti del professionista e restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- c) prevedere come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- d) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.

Per scaricare il testo dei provvedimenti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agcm.it/consumatoreclausole-vessatorie/provvedimenti/search.html>

16. Sacchetti di plastica – Proposta di direttiva europea per ridurre l'uso

Ridurre l'uso dei sacchetti di plastica. E' l'obiettivo della Commissione europea che, lo scorso 4 novembre 2013, ha adottato una proposta di direttiva per ridurre il consumo di sacchetti di plastica leggeri nell'Unione europea.

La proposta chiede agli Stati membri di ridurre il loro impiego, lasciando loro la scelta su quale misura adottare: facendole pagare, stabilendo obiettivi nazionali di riduzione, vietandole a determinate condizioni.

La proposta della Commissione modifica la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE), introducendo due elementi. Da un lato, si obbligano gli Stati membri ad **adottare misure che riducano il consumo di borse di plastica di spessore inferiore a 50 micron**, meno riutilizzate rispetto a quelle di spessore superiore e quindi più a rischio "usa e getta; dall'altro, lascia agli Stati la scelta del tipo di misure, che possono consistere in strumenti economici, come imposte e prelievi, obiettivi nazionali di riduzione e restrizioni alla commercializzazione.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags

17. Sigarette elettroniche - Valutare i rischi ai quali sono esposti i lavoratori – Risposta della Commissione Interpelli

L'uso delle sigarette elettroniche può essere vietato dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso deve essere preceduto da una valutazione dei rischi ai quali i lavoratori potrebbero essere esposti.

La Commissione per gli Interpelli, in risposta ad una richiesta di interpello avanzata dall'Associazione Bancaria Italia (Interpello n. 15/2013 del 24 ottobre 2013), ritiene che, in assenza di una specifica normativa, **le sigarette elettroniche**, in quanto non contenenti tabacco, **non siano soggette al divieto di fumo** previsto dal nostro ordinamento (L. n. 3/2003).

In ragione delle caratteristiche delle sigarette elettroniche in commercio, ferma restando per il datore di lavoro la possibilità di vietarne l'uso in azienda, qualora questo non avvenga, l'uso delle e-cig potrà essere ammesso solo **previa valutazione dei rischi** a norma di quanto previsto dalle leggi in vigore. La valutazione in questione deve tenere conto dei rischi derivanti dalla inalazione di nicotina e sostanze associate che si liberano a seguito del processo di vaporizzazione.

Intanto, segnaliamo che l'art.4, commi 2 e 3 della L. n. 128/2013, di conversione del D.L. n. 104/2013 (in vigore dal 12 novembre 2013) dispone che "**E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale**".

A chiunque violi tale divieto saranno applicate le stesse sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*).

Per scaricare il testo dell'Interpello n. 15/2013 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/Interpello%2015-2013.pdf>